

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

N. 333-A/U.C./ 9825.2

Roma, 13 maggio 2008

OGGETTO: circolare in materia di termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare connesso a fatti che hanno costituito oggetto di un procedimento penale.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI = ROMA =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" = SEDE =
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA = PALERMO =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE POLIZIA FRONTIERA = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO = ROMA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO = LA SPEZIA =
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO = NAPOLI =
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO = LORO SEDI =
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. = LORO SEDI =
- AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI = SENIGALLIA =

Con riferimento al tema in oggetto indicato, a seguito dei recenti orientamenti giurisprudenziali, si rende opportuno diramare una circolare esplicativa al fine di dirimere alcune questioni interpretative relative all'argomento e, quindi, di prevenire eventuali pronunce sfavorevoli da parte del Giudice Amministrativo, con conseguente annullamento dei provvedimenti adottati da questa Amministrazione.

Quale fondamentale premessa giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento disciplinare ha inizio solo ed esclusivamente con la notifica della contestazione degli addebiti che, in qualità di atto

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

amministrativo recettizio, si perfeziona, infatti, con la fase integrativa dell'efficacia, ovvero quando viene portato a conoscenza dell'interessato (**TAR Lazio, sez. I-ter, 27 giugno 2005 n. 5343, C. di S. , sez. I, 12 febbraio 2003, n. 146, C. di S. , sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2662**).

Inoltre, per quanto riguarda l'ipotesi di un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento¹ ex art. 444 c.p.p., atteso che tale tipologia di pronuncia è stata equiparata, dalla l. 97/2001, alla sentenza di condanna dibattimentale, quanto alla sua efficacia nel procedimento disciplinare, appare opportuno precisare che, relativamente ai termini da applicarsi nel caso "*de quo*", la questione è al momento oggetto di approfondimento alla luce delle perplessità che suscita sul tema la recente sentenza della VI^a Sezione del Consiglio di Stato n. 624/2008, depositata in cancelleria il 21.2.2008.

In merito , pertanto, si fa riserva di diramare ulteriori e precise direttive, fermo restando che, attesa la natura comunque perentoria dei termini in questione, appare opportuno avviare sempre nel più breve tempo possibile l'azione disciplinare, acquisendo, con tempestività, presso le competenti cancellerie le sentenze emesse.

Ciò posto, per una migliore presentazione della tematica in argomento, si possono distinguere le ipotesi di seguito specificate.

A. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna finalizzato ad infliggere la sanzione della destituzione.

¹ qualora a seguito di sentenza di patteggiamento, l'Amministrazione avvii un procedimento per una sanzione inferiore alla destituzione, si applica pacificamente l'art. 9 – 6° comma – del d.P.R. 737/1981. Aspetti di criticità sono insorti nell'ipotesi in cui venga esercitata l'azione disciplinare per una delle ipotesi di cui all'art. 7 del d.P.R. 737/1981, ossia per la destituzione.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

In tale ipotesi si applica l'art. 9 della L. 7 febbraio 1990 n. 19. Pertanto, il procedimento deve essere iniziato, quindi la contestazione degli addebiti deve essere notificata dal funzionario istruttore, entro centottanta giorni dalla data da cui la P.A.² ha avuto la notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni.

Secondo l'autorevole indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, **una volta contestati tempestivamente gli addebiti**, l'Amministrazione dispone, per l'adozione del provvedimento conclusivo, di un periodo complessivo di duecentosettanta giorni a far tempo dalla conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna, giacchè i novanta giorni decorrono dalla scadenza virtuale del primo termine di centottanta (**Corte Costituzionale, sentenza 24-28 maggio 1999 n. 197, C. di S. Ad. Pl. 25 gennaio 2000 n. 4. T.A.R. Lazio 5861/2005, del 23.6.2005 depositata il 25.6.2005, C. di S. , Sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 537**).

B. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale concluso con sentenza di condanna in via definitiva alla pena della reclusione, per un tempo inferiore a tre anni³, per i delitti previsti dagli artt.314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 c.p..

In tale ipotesi si applica l' art. 5 – comma 4° della L. 27 marzo 2001 n. 97, il quale prevede che il procedimento deve essere iniziato entro novanta giorni dalla data da cui la P.A. ha avuto conoscenza delle sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei 180 giorni successivi decorrenti, come già detto con riferimento all'art. 9 della L. 19/1990, dalla scadenza virtuale del novantesimo giorno, per un totale di duecentosettanta giorni.

² Ai fini dell'inizio del decorso del termine, per Ufficio della Pubblica Amministrazione s'intende un qualsiasi Ufficio della P.S. (es. il Commissariato di P.S. presso il Palazzo di Giustizia, il Posto di Polizia presso cui è in forza il dipendente, etc.).

³ Qualora per i reati in argomento venga pronunciata una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni non si pone il problema del procedimento disciplinare, perché in tal caso il giudice, in sentenza, disporrà, come misura accessoria alla pena principale, l'estinzione del rapporto di impiego.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

Tale normativa, come chiarito dal Consiglio di Stato – Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell’adunanza del 5 novembre 2001, si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui il dipendente sia stato condannato per i reati propri contro la P.A. indicati nell’art. 3, comma primo, della L. 97/2001.

Con riferimento alle ipotesi sub. A) e B) va osservato che quando l’Amministrazione dispone di una sentenza irrevocabile di condanna, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 24 - 28 maggio 1999, n. 197, sono superflui “ *autonomi accertamenti istruttori*”.

Ne consegue che i fatti accertati in sede penale vanno assunti nella loro materialità nel procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente, senza che sugli stessi l’Amministrazione sia tenuta ad esperire nuovi e separati accertamenti .

Ciò posto , appare evidente che la fase degli accertamenti preliminari si esaurisce nel valutare se i fatti risultanti dalla sentenza di condanna possano assumere rilievo anche sotto il profilo disciplinare , per cui, più celermente interviene la notifica della contestazione degli addebiti, maggiore sarà l’arco temporale a disposizione dell’Amministrazione per il completamento del procedimento, proprio perché come sopra detto, i termini finali decorrono dalla scadenza virtuale di quelli previsti per l’avvio.

C. Procedimento disciplinare connesso a procedimento penale concluso con sentenza di condanna, ma per fatti per i quali non è astrattamente ipotizzabile la sanzione della destituzione ovvero connesso a procedimento penale concluso con sentenza di archiviazione, proscioglimento e assoluzione per insussistenza del fatto, perché il fatto non costituisce illecito penale o perché l’imputato non l’ha commesso, dichiarazioni di non doversi procedere per amnistia, o proscioglimento per intervenuta prescrizione⁴ ovvero per intervenuta remissione di querela.

⁴ C. di S. , Adunanza Plenaria 27 giugno 2006 n. 10

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

In tali ipotesi si applica l' art. 9 – 6° comma del d.P.R. 737/1981, a norma del quale il procedimento deve essere avviato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero entro 40 giorni dalla data di notifica⁵ della sentenza stessa da parte del dipendente all'Amministrazione.

La formulazione letterale di tale norma ha creato notevoli difficoltà interpretative che nel tempo hanno determinato anche contrasti giurisprudenziali.

L' orientamento giurisprudenziale più consolidato è concorde nel ritenere che il termine di 120 giorni per promuovere l'azione disciplinare decorre dalla pubblicazione della sentenza che coincide con il deposito delle motivazioni in cancelleria (**C. di S., Sez. VI, n. 3426/06 depositata il 7.6.2006, TAR Campania, Sez. I Salerno n. 422/2007, depositata il 19.4.2007, T.A.R. Lazio n. 4792/07 del 19.4.2007, depositata il 24.5.2007, TAR Campania, Napoli Sez. VI n. 732/2008, depositata 12 febbraio 2008, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1013/2008, depositata il 7.3.2008**).

Resta inteso che, nell'ipotesi di procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale , tale norma va coniugata con l'art. 11 del d.P.R. 737/1981 per cui l'espressione “procedimento penale comunque definito” non può che essere interpretato come riferentesi alla cosa giudicata (**C. di S., Sez. IV n. 4464/2004, T.A.R. Toscana, 1^ Sez. n. 1546/2007, C. di S. Sez. VI, n. 226/2008**).

Giova sottolineare però che, mentre nelle ipotesi sub A) e B), l'orientamento giurisprudenziale consolidato, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 24 giugno 2004 n. 186, è concorde nel ritenere che il *dies a quo* decorre da quando l'Amministrazione viene a conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna, nell'ipotesi sub C), il termine decorre dalla pubblicazione della

⁵ La notifica della sentenza da parte del dipendente all'Amministrazione deve avvenire in modo rituale, ossia tramite Ufficiale Giudiziario (artt. 137 c.p.c.) sia in mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c. sia tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

sentenza, mediante deposito delle motivazioni in cancelleria, a prescindere da quando poi l'Amministrazione ne venga effettivamente a conoscenza⁶.

Nonostante ci siano state pronunce giurisprudenziali (*ex multis* C. di S. 4495/06, depositata il 13.7.2006) che, anche con riferimento all'art. 9 – 6° comma – del d.P.R. 737/1981, abbiano comunque preso in considerazione la data in cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza irrevocabile, va precisato che in tali casi il Giudice Amministrativo ha però accertato il verificarsi di una condizione imprescindibile, ossia la “ *non imputabilità*” all'Amministrazione stessa “ *dello scorrere del tempo necessario per venire in possesso della sentenza*”.

Quindi, alla luce di quanto sopra, nelle ipotesi sub C), al fine di non precludere l'esercizio del potere disciplinare, è opportuno attivarsi tempestivamente per acquisire i citati provvedimenti giurisdizionali entro il più breve tempo possibile.

In tali casi, inoltre, non essendoci un termine finale entro cui concludere il procedimento, dovrà essere rispettato il termine endoprocedimentale di novanta giorni tra un atto e l'altro del procedimento, fissato dall'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3⁷.

D. Procedimento disciplinare concluso con decreto di archiviazione.

Il decreto di archiviazione non può assimilarsi alla sentenza, sia per ragioni formali che per ragioni sostanziali, di talchè, in tal caso, mancando una sentenza penale, non si rinviene nel d.P.R. 737/1981 alcuna norma che preveda uno specifico termine per l'inizio del procedimento, applicandosi pertanto, ai sensi dell'art. 31 del

⁶ Qualora il procedimento sia giunto al giudizio della Suprema Corte di Cassazione il termine di 120 giorni di cui all'art. 9 – 6° comma del d.P.R. 737/1981 decorre dalla data nella quale è stata depositata l'ordinanza di inammissibilità del ricorso proposto e conseguentemente, è stata confermata la sentenza emessa in grado di appello (*ex multis* TAR Molise, Sez. I, 18 luglio 2007 n. 635).

⁷ Ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. 3/1957 è idoneo a non far verificare l'estinzione del procedimento disciplinare il compimento di uno degli atti tipici, propri del procedimento disciplinare, espressamente previsti dalla legge (C. di S. , sez. V, 6 giugno 1990 n. 490, C. di S. , Ad. Pl., 26 giugno 2000 n. 15).

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

d.P.R. 737/1981, la normativa prevista dall'art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale statuisce che il procedimento disciplinare deve essere avviato tempestivamente (**C. di S., Sez. I, n. 5324/2005 del 15 febbraio 2006, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 2440**).

L'art. 103 del d.P.R. 3/1957 prevede, quindi, che l'Amministrazione, una volta avuta contezza di una possibile infrazione disciplinare commessa da un dipendente, provveda "*subito*" contestare gli addebiti; tale locuzione, sebbene non possa essere interpretata nel senso di "*immediatamente*", attesa l'esigenza di avere la conoscenza del fatto storico che integra la violazione, a cui si perviene con gli accertamenti del caso, è tuttavia espressione di un principio generale che vieta di ulteriormente procrastinare l'esercizio dell'azione disciplinare con riferimento ai criteri di ragionevolezza e speditezza (**C. di S., sez. I, 18 aprile 2007, n. 3526, C. di S., sez. I, 28 marzo 2007, n. 895, C. di S., sez. I 14 marzo 2007 n. 835**).

In tali casi, inoltre, al pari di quanto avviene nei procedimenti avviati ai sensi dell'art. 9 – 6° comma – del d.P.R. 737/1981, si applicherà l'art. 120 del d.P.R. 3/1957.

Premesso quanto sopra, attesa la particolare rilevanza dell'argomento, si richiama l'attenzione degli organi titolari della potestà disciplinare sul contenuto della presente circolare e quindi sulle indicazioni con la stessa fornite.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo

Cenc.t.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO II CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI